



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 22 Data: 30/05/2023

OGGETTO: APROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Il giorno trenta maggio duemilaventitre, alle ore 21:25 si riunisce il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Gugliotti Giuseppe	Presidenza	Presente
Melaccio Sara	Consigliere	Presente
Pacini Roberta	Consigliere	Presente
Pierini Marco	Consigliere	Presente
Stylianou Sophia	Consigliere	Presente
Signorini Serena	Consigliere	Presente
Guerrini Michela	Consigliere	Assente Giustificato
Fanti Massimiliano	Consigliere	Presente
Bonucci Roberto	Consigliere	Presente
Ballerini Michele	Consigliere	Presente

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Ballerini, Fanti e Stylianou.

Sono presenti gli assessori esterni: Donati, Parrini, Zalaffi e Verzulli

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale IUC a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) era articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

DATO ATTO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

VISTO il D.L. 228/2021 che testualmente dispone: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*;

VISTO il D.L. n.50 del 17.05.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.114 del 17.05.21 in cui all’art. 43 comma 11 riporta “ All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un’ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019 recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” - per il periodo di regolazione 1 aprile 2020 – 31 dicembre 2023 - con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

DATO ATTO CHE la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2)

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 , il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

CONSIDERATO CHE il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato da ARERA con delibere n. 196,282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L.147/2013 e dalle norme del D.P.R. 158/1999, che – in base alla norme attualmente vigenti – rimane applicabile anche per il 2023;

CONSIDERATO CHE con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”

RICHIAMATO in particolare gli art. 27 e 28 della deliberazione ARERA n. 363/2021 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 15/2022, recante *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* con cui viene adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicato dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sovicille è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani *“ATO Toscana Sud”*, ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

VISTI INOLTRE:

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/07/2022 *“Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini TARI e PEF pluriennale ARERA 2022 – 2025 – presa d'atto”* nella quale è stabilito che secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, il

valore dei PEF comunale 2023 (ante applicazione dei Limiti alla crescita tariffaria);

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi che alleghiamo alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2023 e Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2023;
- Prospetti con dettaglio e confronto tariffe anno precedente;

PRESO ATTO che, ai sensi del capo 2 – presupposti e modalità di determinazione del Tributo del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrate sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari;

VISTO in tal senso l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2023 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

RICHIAMATO il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

VISTI:

l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano **le tariffe e i regolamenti** della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al*

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”;*

RITENUTO:

approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2023 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche come già applicate negli anni precedenti nella seguente misura percentuale

- **59,50% per le utenze domestiche,**
- **40,50% per le utenze non domestiche;**

DATO ATTO che in data odierna viene portato in discussione la revisione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) il quale prevede - all'art. 30 *“Riscossione”* - che il Tributo Comunale e le altre componenti siano versate in due rate, scadenti nei mesi di giugno e dicembre;

RITENUTO fissare le scadenze del pagamento della TARI alle seguenti date:

- ACCONTO nella misura del 50% (da calcolarsi in base alle tariffe deliberate nell'anno 2022 con Deliberazione C.C. DEL 30.05.2022 n. 28 - **30 giugno 2023;**
- SALDO nella misura del 50% (a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023 con il presente atto) - **02 dicembre 2023;**

PRESO ATTO della comunicazione di ATO rifiuti Toscana Sud, acquisita agli atti prot. n. 9230/2023 nella quale viene confermata la regolazione dei conguagli ARERA 2018 e 2019 disposti con Deliberazione Assembleare n. 23 del 09.12.2021 e viene inviata l'Ente a predisporre il versamento delle somme a conguaglio, già imputate nei PEF 2022 e 2023, direttamente a ATO rifiuti Toscana Sud, per €. 21.810,00 competenza anno 2023, predisponendo quindi apposito impegno di spesa a valere sul capitolo uscita 158103;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 - comma 1 - lett. b) del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10-10-2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07-12-2012, n. 213;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile, espressi dai responsabili delle rispettive Aree, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli n.6, astenuti n.2 (Bonucci e Ballerini), contrari n.1 (Fanti), resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare, per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del capo 2 – presupposti e modalità di determinazione del Tributo del Regolamento Comunale, e sulla base della presa d'atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per l'anno 2023 approvato con precedente Deliberazione citata nei punti precedenti, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate negli allegati che costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'ALLEGATO 1 (prospetto tariffe tari con confronto) e ALLEGATO 2 (prospetto sintetico tariffe tari 2023 utenze domestiche e non domestiche) alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di prendere atto altresì che:
i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;
tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria predisposta dal competente ufficio risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;
5. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2023 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche come già applicate negli anni precedenti nella seguente misura percentuale

- **59,50% per le utenze domestiche;**
 - **40,50% per le utenze non domestiche;**
6. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2023;
 7. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate all'anno 2023 sono le seguenti:
 - ACCONTO nella misura del 50% (da calcolarsi in base alle tariffe deliberate nell'anno 2022 con Deliberazione.C.C. DEL 30.05.2022 – N.28 - **30 giugno 2023**;
 - SALDO nella misura del 50% (a congruaglio sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023 con il presente atto) - **02 dicembre 2023**;
 8. di confermare per l'anno 2023, le seguenti esenzioni/agevolazioni TARI:
 - a) esenzione totale dal tributo, tramite domanda da presentare al Servizio Tributi del Comune entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento della prima rata della tariffa, per:
 - Organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28, relativamente ai locali ed aree occupate in funzione dell'attività istituzionale;
 - Società sportive regolarmente iscritte alle federazioni nazionali, relativamente ai locali ed aree di proprietà comunale occupate in funzione dell'attività istituzionale;
 9. di rimandare al nuovo Regolamento Tari, posto in discussione nella medesima seduta Consiliare l'individuazione delle altre agevolazioni e/o riduzioni;
 10. di demandare alla Giunta Comunale la definizione dei contributi in favore delle famiglie;
 11. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, nonché dall'art.24 del Regolamento della tassa sui rifiuti, la copertura finanziaria delle agevolazioni è garantita mediante lo stanziamento sul capitolo di spesa n. 39503 - Riduzione e Agevolazione Tari;
 12. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
 13. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera;
 14. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
 15. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

con separata votazione, con voti favorevoli n.6, astenuti n.2 (Bonucci e Ballerini), contrari n.1 (Fanti), resi nelle forme di legge dichiara il presente atto immediatamente eseguibile (art.134 co.4 D:lgs. n.267/2000)

COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Parere	Esito	Motivo	Data
Parere Tecnico	Favorevole		19/05/2023
Parere Contabile	Favorevole		19/05/2023

Dati relativi alla seduta

Seduta del Deliberazione n.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL Presidente
Gugliotti Giuseppe

Il segretario comunale
Frallicciardi Luigi

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000);

Il segretario comunale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.